

Clicca sugli argomenti per raggiungere il contenuto desiderato 

TRANSIZIONE 5.0: I CHIARIMENTI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI .....	2
LA REGOLARIZZAZIONE DELL'OMESSA COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 .....	3
SOSPENSIONE E ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI ASSISTITI DALLA GARANZIA ISMEA .....	4
PAC: L'ANTICIPO SULLA DOMANDA UNICA 2024 NON PRIMA DI FINE NOVEMBRE .....	5
L'INTERVENTO "SRD04 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI AGRICOLI CON FINALITÀ AMBIENTALE" .....	5
ANAGRAFE ZOOTECNICA: NUOVE PROCEDURE PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI CAPI.....	6
PIANO ARIA RAFFORZATO: MULTA ALLE AZIENDE CHE PRODUCONO PIÙ DI 3 MILA KG DI AZOTO .....	7



**Professional  
Partner  
2024**

**REDATTO DA:**

Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore  
Dott. Andrea Leali - Responsabile Area tecnica

**TUTORIAL A CURA DI:**

Nicoletta Ferri

## **CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa**

**Montichiari, 13 settembre 2024**

### **TRANSIZIONE 5.0: I CHIARIMENTI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

La circolare operativa 16 agosto 2024, n. 25877, contenente le linee guida per l'implementazione del piano Transizione 5.0, è intervenuta in merito all'installazione di impianti fotovoltaici.

Ricordiamo che le imprese agricole possono beneficiare dell'incentivo 5.0 per investimenti tra il 2024 e il 2025, con un massimo di 50 milioni di euro per beneficiario. L'incentivo richiede una riduzione dei consumi energetici del 3% per la struttura produttiva o del 5% per i processi specifici, con crediti d'imposta tra il 35% e il 5%. Percentuali maggiorate sono previste per riduzioni superiori al 6% o 10%. La circolare 25877/2024 illustra il calcolo dei risparmi energetici e tratta la conformità degli impianti fotovoltaici ai requisiti europei e di certificazione.

Le imprese agricole, così come le altre imprese ammesse dalla disciplina in esame, potranno beneficiare dell'incentivo 5.0 per gli investimenti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, relativamente a beni materiali strumentali nuovi altamente tecnologici. Il requisito fondamentale è la riduzione dei consumi energetici di almeno il 3 per cento per l'intera struttura produttiva o di almeno il 5 per cento per i singoli processi interessati dall'investimento.

Alle aliquote ordinarie dell'incentivo 5.0 si aggiungono percentuali maggiorate per risparmi energetici più significativi:

- 40%, 20% e 10% se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva in Italia supera il 6% o se i consumi dei processi specifici diminuiscono oltre il 10%;
- 45%, 25% e 15% se la riduzione dei consumi della struttura produttiva supera il 10% o se i consumi dei processi interessati calano di oltre il 15%.

La circolare in esame fa seguito al decreto Direttoriale 8 agosto 2024 a cui aggiunge una serie di spiegazioni e dettagli operativi, adatti soprattutto alle imprese e ai tecnici che si occuperanno delle certificazioni. La circolare fornisce dettagli sui criteri per calcolare i risparmi energetici, includendo esempi e casistiche per distinguere tra struttura produttiva e processo specifico. Si concentra anche sul concetto di scenario controfattuale e offre esempi numerici per il calcolo dei risparmi.

I risparmi energetici devono essere calcolati sulla base di misurazioni o stime, utilizzando l'analisi dei carichi energetici e dati tracciabili relativi all'anno precedente l'inizio del progetto. La circolare definisce quattro scenari per le imprese:

- Imprese attive da più di 12 mesi con dati disponibili sui consumi dell'anno precedente: devono usare tali dati per determinare le prestazioni energetiche.
- Imprese attive da più di 12 mesi senza dati misurati: le prestazioni energetiche devono essere stimate tramite analisi dei carichi energetici, utilizzando dati tracciabili come schede tecniche o modellizzazioni.
- Imprese attive da 6 a 12 mesi con dati sui consumi: devono riproporzionare tali dati sull'intero anno.

Nuove imprese (meno di 6 mesi) o con variazioni recenti nei prodotti/servizi: devono calcolare i consumi tramite uno scenario controfattuale, identificando almeno tre beni alternativi disponibili negli ultimi cinque anni e utilizzando la media dei consumi di tali beni per determinare il consumo della struttura o del processo interessato.

Il risparmio energetico deve essere calcolato in relazione al medesimo servizio reso, normalizzando i risultati rispetto a variabili operative (come volumi produttivi, servizio erogato) e condizioni esterne (ad esempio tipologia di prodotto, temperature, stagionalità). Il calcolo si basa su indicatori di prestazione energetica specifici della struttura produttiva o del processo, che rappresentano le relazioni quantitative tra consumi energetici e variabili operative, tenendo conto delle influenze esterne.

La circolare fornisce esempi di indicatori: nel settore della ceramica, si può usare il consumo di energia termica o elettrica per tonnellata di prodotto ceramico (tep/t), mentre nel settore della plastica, si considera il consumo di energia elettrica per chilogrammo di PET prodotto o per volume di liquido imbottigliato (tep/kg o tep/l).

### **Impianti fotovoltaici**

Sono ammessi alla misura solo impianti basati su tecnologie made in Europe e che garantiscano un certo livello di efficienza.

La circolare spiega che, in attesa dell'arrivo del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico a cui occorrerà fare riferimento per conoscere la classificazione delle varie soluzioni commercialmente disponibili, i moduli fotovoltaici (e i componenti che li costituiscono) ammessi alla misura Transizione 5.0 dovranno essere conformi a determinate norme tecniche e dovranno essere dotati di:

- un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, a dimostrazione che la stringatura delle celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici siano state eseguite all'interno di specifici Paesi.
- di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale).

La circolare dedica una vasta sezione al calcolo del fabbisogno energetico e della producibilità attesa della struttura produttiva, aspetti fondamentali per definire i limiti degli investimenti che possono beneficiare dell'incentivo per le energie rinnovabili. A supporto di questa analisi, vengono presentati esempi pratici di calcolo.

Considerando che i consumi degli impianti fotovoltaici non sono conteggiati ai fini della diminuzione dei consumi se l'intervento riguarda il singolo processo produttivo, tali impianti potranno essere avviati anche nell'anno successivo a quello dell'installazione.

Grande difficoltà risiede nel reperimento di pannelli aventi le caratteristiche aderenti a quanto richiesto dal decreto ed è necessaria un'analisi costi/benefici questo al fine di evitare un raddoppio della spesa a fronte dell'abbattimento del credito d'imposta con azzeramento dell'effettivo beneficio finanziario finale.

### **LA REGOLARIZZAZIONE DELL'OMESSA COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0**

A decorrere dal 30 marzo 2024 è previsto che la fruizione dei crediti d'imposta riconosciuti per gli investimenti in beni strumentali Industria 4.0 richieda la presentazione di un'apposita comunicazione preventiva al Gestore dei Servizi Energetici. L'omessa trasmissione della comunicazione può essere regolarizzata mediante l'istituto della remissione in bonis una procedura specificatamente prevista per queste dimenticanze.

Tale istituto, si ricorda, consente di sanare le omissioni ed i ritardi negli adempimenti formali prodromici alla fruizione dei benefici fiscali, purché ricorrano taluni specifici requisiti.

In relazione alla comunicazione necessaria per la fruizione del credito d'imposta Industria 4.0, è innanzitutto necessario che l'impresa possieda i requisiti sostanziali richiesti dalla norma istitutiva dell'agevolazione, ossia abbia effettivamente sostenuto le spese per l'acquisizione dei beni ammessi al beneficio fiscale.

È poi richiesta la presentazione, esclusivamente in modalità telematica, della comunicazione preventiva omessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ad esempio, ipotizzando un investimento effettuato nel corrente mese di settembre, la comunicazione deve essere trasmessa entro il prossimo 31 ottobre 2024, termine di presentazione del modello REDDITI 2024).

Entro il medesimo termine è infine richiesto il versamento della sanzione fissa, pari a 250 euro, con il modello F24 ELIDE (nella delega di pagamento deve essere esposto il codice tributo "8114" e, quale anno di riferimento, quello di sostenimento delle spese agevolabili).

In buona sostanza qualora ci si dimenticasse della comunicazione la strada è quella sopra esposta e Comisag vi affiancherà nella risoluzione della problematica.

### SOSPENSIONE E ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI ASSISTITI DALLA GARANZIA ISMEA

ISMEA, con la Circolare n. 3/2024, autorizza la sospensione e il relativo allungamento dei finanziamenti garantiti senza procedere al ricalcolo della commissione di garanzia. La moratoria sui prestiti bancari prevede, in accordo con la banca finanziatrice, la sospensione e l'allungamento di un anno del pagamento della quota capitale della rata di mutui o altri finanziamenti rateali, giustificati dall'eccezionalità della situazione contingente, nonché il conseguente automatico differimento della scadenza delle garanzie.

Come noto il c.d. Decreto Agricoltura, ha previsto che le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20%, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30%, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20%, delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione attestante tali condizioni, possono avvalersi della sospensione per 12 mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari abilitati alla concessione del credito in Italia. Per tali operazioni ISMEA non procederà al ricalcolo della commissione di garanzia.

Nei casi delle operazioni L25, U35 e GR8, le operazioni di sospensione e allungamento dovranno essere segnalate tramite le apposite funzioni in via di predisposizione nei relativi portali. Per queste posizioni il modulo di autocertificazione dovrà essere conservato presso la Banca e trasmesso al Garante in caso di richiesta di escussione della garanzia.

Nel documento pubblicato da ISMEA è chiarito, inoltre, che le predette modalità di segnalazione dovranno essere adottate dalle Banche anche per posizioni eventualmente già segnalate con altre modalità, in quanto è necessaria l'acquisizione del modulo di autocertificazione.

Infine, si precisa che le sospensioni ed allungamenti sopra descritti non daranno luogo ad alcun onere a carico dei soggetti garantiti, e relativamente alle garanzie concesse per il Covid-19 e Ucraina, consentono di superare la durata massima originariamente prevista nei rispettivi quadri temporanei.

## PAC: L'ANTICIPO SULLA DOMANDA UNICA 2024 NON PRIMA DI FINE NOVEMBRE

Anche per il 2024, come si è verificato di frequente negli anni precedenti, la Commissione europea ha autorizzato gli Stati membri ad aumentare la percentuale di anticipo della Pac da corrispondere agli agricoltori, nel periodo compreso **tra il 16 ottobre e il 30 novembre** dell'anno di domanda.

In particolare, per quanto riguarda i pagamenti diretti richiesti con la domanda unica del 2024, è possibile riconoscere un anticipo fino al 70% di quanto dovuto, invece del 50% che costituisce l'aliquota ordinaria. Nel caso degli interventi a superficie a capo dello sviluppo rurale, i pagamenti anticipati possono raggiungere l'85%, anziché il 75% individuato come valore ordinario nelle disposizioni legislative europee.

Regione Lombardia ha comunicato ai CAA che il pagamento degli anticipi inizieranno a fine novembre

Ricordiamo che tutte le domande presentate sono sottoposte a controlli e in particolare l'Ams (sistema automatico di monitoraggio delle superfici) che - utilizzando i dati di osservazione satellitare (Copernicus), i dati geospaziali provenienti dai sistemi territoriali di identificazione delle parcelle agricole (Sipa-carta dei suoli) e altri dati di valore almeno equivalente - verifica in modo continuo e puntuale durante tutto l'anno l'attività agricola sulle parcelle oggetto di richieste ad aiuto.

La corresponsione dei saldi sarà molto distribuita nel tempo e dovrà concludersi **entro il 30 giugno 2025**.

## L'INTERVENTO "SRD04 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI AGRICOLI CON FINALITÀ AMBIENTALE"

L'intervento "SRD04 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI AGRICOLI CON FINALITÀ AMBIENTALE" è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi agricoli (intesi come investimenti su superfici a prevalente destinazione agricola, anche se non utilizzate attualmente a tale scopo) con una chiara e diretta caratterizzazione ambientale, in connessione con gli obiettivi specifici 5 e 6 di cui al Reg. (UE) 2021/2115.

L'intervento è articolato in due azioni:

- Azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale.
- Azione 2 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua.

Alcuni degli investimenti previsti agiscono in sinergia e complementarità con gli interventi del Piano Strategico della PAC.

I seguenti investimenti:

- realizzazione di siepi e filari
- realizzazione di aree umide
- recupero fontanili
- realizzazione di fasce tampone arboree-arbustive
- realizzazione e/o ripristino di muretti a secco
- realizzazione e/o ripristino di pozze di abbeverata

sono realizzabili esclusivamente su terreni classificati come agricoli all'interno dei Piani di governo del territorio dei Comuni nei quali ricadono (reperibili nell'archivio documentale "PGT web" dei Piani di Governo del Territorio di Regione Lombardia), nei Comuni lombardi classificati da ISTAT.

**Possano presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:**

- agricoltori, singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo
- altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati

**Alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti richiedenti devono:**

- essere titolari di una partita IVA attiva
- avere in conduzione, con un titolo valido, le superfici sulle quali vengono realizzati gli interventi
- presentare un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione dell'intervento proposto.

**Quando presentare la domanda**

**Le domande possono essere presentate dal 20 settembre al 20 dicembre 2024, entro e non oltre le ore 16:00:00.**

Maggiori informazioni al seguente link

<https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/dettaglio/agricoltura-pesca/agricoltura/null-RLM12024040483>

**ANAGRAFE ZOOTECNICA: NUOVE PROCEDURE PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI CAPI**

Con nota del 9 luglio scorso, il Ministero della Salute ha trasmesso le ulteriori disposizioni in merito al sistema di identificazione e registrazione dei capi allevati e nello specifico a riguardo di:

- Modalità di identificazione elettronica di camelidi e cervidi;
- Deroga dell'identificazione con marchio auricolare di ovini caprini e sostituzione del mezzo di identificazione con tatuaggio;
- Modalità di identificazione di bovini, ovini, caprini, suini esclusi dalla produzione di alimenti e detenuti in determinati stabilimenti;
- Proroga dei tempi di identificazione dei bovini fino all'età di sei mesi.

L'identificazione individuale dei camelidi e dei cervidi è obbligatoria per gli animali nati, movimentati ed oggetto di scambi e importazioni dopo il 1° gennaio 2025 secondo le modalità presenti nel manuale operativo

I&R, capitolo 3.3.5, punto 1, lettere a) e b) e cioè mediante:

a) due marchi auricolari convenzionali, uno su ciascun padiglione auricolare, e recanti in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di

identificazione individuale dell'animale;

b) il transponder iniettabile recante, in modo leggibile e indelebile, il codice di identificazione dell'animale attribuito da Banca Dati Nazionale del sistema I&R italiano (BDN). Il Ministero a riguardo indica nella nota la procedura di assegnazione e di registrazione dei transponder e dei codici di identificazione.

In merito alle deroghe di identificazione degli ovini e caprini si prevede che il Ministero può autorizzare le Regioni e Province Autonome che ne facciano richiesta, alla deroga per cui l'operatore che detiene ovini e caprini non destinati all'invio diretto al macello prima dei 12 mesi di vita, può identificare tali animali, entro i

6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, mediante il bolo ruminale ed il tatuaggio, invece del marchio auricolare, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell'animale attribuito da BDN. La registrazione in BDN deve avvenire entro sette giorni da tale modalità di identificazione. Gli animali così identificati possono essere movimentati solo all'interno del territorio della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza.

Infine, oltre alle specifiche per la registrazione degli animali "Non DPA", quindi esclusi dalla produzione di alimenti, all'articolo 5 viene meglio definita la procedura per l'autorizzazione della proroga dei tempi di identificazione dei bovini. Si ricorda che è previsto che l'operatore di bovini detenuti con modalità all'aperto o estensivo, può richiedere alla ASL territorialmente competente di essere autorizzato alla proroga dei tempi di identificazione dei bovini sino a sei mesi di età degli animali.

In sintesi, la ASL verifica la sussistenza di tutte le condizioni per concedere la proroga e registra in BDN l'autorizzazione per l'attività oggetto di richiesta, attestando in tal modo la sussistenza dei requisiti previsti dal manuale operativo I&R, capitolo 3.3.1, punto 4 e cioè:

- a) gli animali sono allevati in condizioni estensive, non sono abituati a contatti regolari con l'uomo e i vitelli non sono separati dalle madri;
- b) l'allevamento è dotato di attrezzature per l'idonea contenzione degli animali al fine della loro identificazione in sicurezza;
- c) i vitelli nati al pascolo non sono separati dalle madri, le quali devono essere regolarmente identificate e registrate in BDN;
- d) la zona in cui sono detenuti gli animali garantisce un elevato grado di isolamento;
- e) la proroga non compromette la tracciabilità degli animali e può essere revocata in ogni momento dalla ASL in seguito a riscontro di carenze di conformità degli operatori e per qualsiasi motivo sanitario;
- f) i vitelli possono essere movimentati dal pascolo in cui sono nati esclusivamente per il rientro nello stabilimento di origine della madre, senza essere separati dalla stessa.
- g) la proroga è registrata in BDN e gli stabilimenti così autorizzati sono sottoposti a controlli veterinari con frequenza almeno annuale.

Gli animali sono quindi identificati con marchio auricolare e bolo ruminale e devono essere iscritti in BDN con inserimento delle informazioni previste entro sette giorni dall'applicazione dei mezzi di identificazione e in ogni caso entro sei mesi dalla nascita.

Si evidenzia che la ASL farà annualmente un controllo nell'allevamento per verificare il rispetto della corretta identificazione e registrazione dei capi e che la mancata applicazione delle prescrizioni della ASL per assicurare la conformità ai requisiti, comporterà la sospensione o revoca della proroga.

### **PIANO ARIA RAFFORZATO: MULTA ALLE AZIENDE CHE PRODUCONO PIÙ DI 3 MILA KG DI AZOTO**

La Regione Lombardia ha approvato un pacchetto di misure rafforzative del Piano regionale aria (Pria) per contrastare le emissioni in atmosfera. Per le attività agricole vengono introdotte disposizioni relative:

- alla copertura degli stoccaggi e alla distribuzione degli effluenti zootecnici con tecniche a efficienza di riduzione delle emissioni, variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto;

- all'introduzione di incentivi per la realizzazione di interventi finalizzati a una gestione sostenibile degli effluenti di allevamento;
- alle disposizioni sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione;
- all'approvazione, entro un anno dall'entrata in vigore, di specifici documenti finalizzati alla applicazione delle

Bat (Best available technologies) nei procedimenti di riesame o rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali.

Regione Lombardia, per promuovere gli interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento, ha previsto una dotazione finanziaria di 15 milioni sul triennio 2024/2026.

Per quanto riguarda stoccaggi e distribuzione, le disposizioni si basano sull'individuazione di target di riduzione definiti e raggiungibili con l'applicazione delle Bat.

Il complesso degli strumenti volti a ridurre la quota di ammoniaca emessa nelle operazioni agricole/zootecniche potrà essere scelto dalla singola impresa agricola all'interno delle Bat disponibili, salvaguardando la possibilità di accedere ai sostegni pubblici e ai fondi della programmazione comunitaria.

Gli obblighi sulla copertura degli stoccaggi sono validi su tutto il territorio regionale, a esclusione delle aziende che producono e/o stoccano quantitativi di azoto escreti inferiori a 3 mila kg/anno e quelle situate in aree montane. Le prescrizioni sulle tecniche di distribuzione escludono invece, oltre alle casistiche precedenti, anche i terreni con pendenza maggiore del 15 per cento, quelli seminati su sodo (notillage) e i terreni con coltura in atto, colture permanenti con interfilari inerbiti, prati (inclusi i permanenti), prati-pascoli e pascoli.

In caso di violazione delle disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5 mila euro.

Per le pratiche di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali, rientrando nella disciplina dei rifiuti, la normativa statale prevede un generale divieto di combustione all'aperto in caso di utilizzo di processi o metodi che possano danneggiare l'ambiente o mettere in pericolo la salute umana. Sono esclusi piccoli cumuli bruciati per finalità agricole-ammendanti dei terreni tramite processi che non danneggino né l'ambiente né la salute umana.

Regione Lombardia ha disposto il divieto di abbruciamento per i comuni sotto i 300 metri di quota dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno e nei periodi ad alto rischio di incendi. Resta comunque la facoltà per i Comuni, la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore ai 300 metri, di sospendere, differire o vietare le combustioni dei piccoli cumuli di residui vegetali anche nei propri territori.



## BANDI E OPPORTUNITÀ PER AZIENDE

- **Piano Apistico di Regione Lombardia:** L'intervento mira a sostenere investimenti a beneficio delle aziende apistiche - **Termine invio domande 31/10/2024**.
- **Intervento SRE01 Insediamento giovani agricoltori:** contributo a **fondo perduto** per giovani imprenditori agricoli che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda - **Termine invio domande 16/01/2025**.
- **Intervento SRD03 Investimenti per la diversificazione della attività:** contributo a fondo perduto per sviluppare attività agrituristiche, educativo/didattiche, turistico/ricreative - **Termine invio domande 31/03/2025**.
- **Intervento SRD01 PSR Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole:** contributo a fondo perduto per investimenti strutturali - **Termine invio domande 08/09/2025**.
- **ISMEA - Misure a favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura:** contributo in conto capitale unito a un finanziamento agevolato a seguito di progetti di sviluppo e consolidamento dell'attività agricola - **Termine invio domande 30/09/2025**.
- **Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali:** un Finanziamento a tasso agevolato a copertura fino al 60% dell'investimento e un Contributo nel limite massimo del 10% - aperto fino a esaurimento della dotazione finanziaria, comunque **non oltre il 31/12/2027**.
- **TRANSIZIONE 5.0:** credito d'imposta per investimenti dotati di tecnologia 4.0 e che garantiscano un risparmio energetico.

## BANDI IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE

- **ISMEA - Bando Generazione Terra 2024.**  
Finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di terreni agricoli da parte dei giovani.
- **ISMEA - Bando Investimenti innovativi:** contributo per spese per l'acquisto di macchinari e attrezzature legati all'incremento della produttività con sistemi tecnologici avanzati.
- **PARCO AGRISOLARE:** Contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici del sistema produttivo.

Comisag Scarl  
Il Direttore

<b>REDATTO DA:</b>
Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali – Responsabile Area tecnica
Tutorial a cura di Nicoletta Ferri